



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

San Giovanni in Persiceto (Bo)

Prot. n. 3782 del 13/04/2023

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – CIG 9725138DBF

Registro di sistema Bando: PI091587-23

QUESITO N. 6

Registro di sistema quesito: PI108370-23 del 11/04/2023

Quesito:

1. Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all'assunzione, si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015)." Nondimeno, l'art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all'impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E' parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascrivere in capo all'utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare quanto indicato atteso che l'adempimento può attenersi alla sola sfera organizzativa delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria dell'utilizzatore) in capo all'agenzia.

2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo di prova di chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto normato dall'art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015)." Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all'utilizzatore sono:

4. Sorveglianza sanitaria
5. Formazione: Specifica
6. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID

Si invita pertanto a rettificare.

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

8. Capitolato di gara art 5. In merito alla produzione di buste paga, libro matricola ecc., si evidenzia che la stessa avverrà nei limiti del GDPR 679.2016.

9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all'agenzia. si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla facoltà di recesso da parte dell'ente, si chiede di rettificare specificando che l'ente rimborserà l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l'articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori"; l'articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l'altro, la possibilità di essere impiegato in un'altra missione, fermo restando l'utilizzo nell'ambito dell'area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

Risposta:

1. Capitolato di gara art 2 punto 11 e art. 3 lettera l) art. 9. Per quanto attiene le visite mediche e gli accertamenti preliminari all'assunzione, si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015)." Nondimeno, l'art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all'impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa. E' parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascrivere in capo all'utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Alla luce di quanto esplicitato, si invita a rettificare quanto indicato atteso che l'adempimento può attenersi alla sola sfera organizzativa delle visite e non sposta la responsabilità legale ed economica (propria dell'utilizzatore) in capo all'agenzia.

1. A rettifica di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto si specifica che sono in capo all'Impresa Utilizzatrice gli oneri in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che pertanto anche la visita medica pre-assuntiva è in carico all'utilizzatore.

2. Capitolato di gara art 3-4. In ordine al periodo di prova si chiede di rettificare quanto esposto e di attenersi a quanto normato dall'art. 35 del CCNL delle ApL e segnatamente: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi.

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti
Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

2. Si specifica che l'art. 4 PERIODO DI PROVA è relativo all'Aggiudicatario ed ha per oggetto il contratto di somministrazione di lavoro interinale e NON i singoli contratti di lavoro che verranno attivati in corso di esecuzione del contratto d'appalto. Per quanto riguarda il periodo di prova del lavoratore somministrato a parziale rettifica di quanto indicato all'art. 3, lettera c) si richiama quanto previsto dall'art. 35 del CCNL delle APL.

3. Capitolato di gara art 3 lettera k). Si evidenzia che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015)." Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all'utilizzatore sono:

4. Sorveglianza sanitaria

5. Formazione: Specifica

6. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID

Si invita pertanto a rettificare.

3. Con la presente si specifica in relazione alle lettere k) e l) dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto che sono a carico dell'Impresa utilizzatrice gli oneri in tema di salute e sicurezza nonché, come specificato nella risposta al quesito n. 1), le visite mediche.

E' in capo all'Impresa utilizzatrice la redazione del DVR, inoltre provvederà a fornire ai lavoratori somministrati anche:

- Addestramento;

- Esercitazioni emergenza;

- Formazione specifica, antincendio e Primo soccorso;

- DPI;

- protocolli Covid.

7. Capitolato di gara art 3 lettera n). In ordine alla sostituzione del personale somministrato per atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

7. Si specifica che la sostituzione del personale somministrato potrà aver luogo qualora vengano meno i requisiti professionali, per giusta causa e per giustificato motivo ovvero nei casi in cui viene meno l'elemento della fiducia costitutiva di rapporto di lavoro, nonché per il mancato superamento del periodo di prova. Si procederà a seguito di formale instaurazione di procedimenti disciplinari.

8. Capitolato di gara art 5. In merito alla produzione di buste paga, libro matricola ecc., si evidenzia che la stessa avverrà nei limiti del GDPR 679.2016.

8. Si conferma.

9. Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all'agenzia. si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

dell'agenzia.

9. Si specifica, come anche riportato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto che qualsiasi contestazione/inadempienze che possano generare l'applicazione di penali, saranno precedute da contraddittorio scritto e che nell'eventualità della comminazione delle sanzioni la stessa avverrà mediante apposita nota di debito.

Per la determinazione dell'ammontare delle penali si rimanda all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Capitolato di gara art 18. Relativamente alla facoltà di recesso da parte dell'ente, si chiede di rettificare specificando che l'ente rimborserà l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l'articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori"; l'articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l'altro, la possibilità di essere impiegato in un'altra missione, fermo restando l'utilizzo nell'ambito dell'area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

10. Come riscontrato nel quesito 3 bis, si specifica che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto d'appalto sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza con conseguente onere dell'impresa utilizzatrice di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15).

II RUP

Laura De Feudis

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ASP Seneca

Servizio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD. FISC. e P. IVA 02800411205